



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 27 DEL 30-04-2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'affido familiare.

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Presenti | Assenti |
|--|------------------------------|
| CASTELLINI DELIA MARIA BONI DAVIDE ANDREOLI ANDREA BOSCHETTI MARIA GRAZIA SGANZERLA ALICE COZZAGLIO ELISA GAETARELLI FABIO RIGHETTINI ROBERTO CAPUCCINI GIULIANA | CIVIERI VIRNA ELENA PAOLO |
| Presenti: 9 | Assenti: 2 |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **SGANZERLA ALICE**, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 27/C.C. del 30-04-2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'affido familiare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la normativa seguente:

- L. 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149.
- L. 28 agosto 1997 n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
- D.L. 18 agosto 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
- L. 26 agosto 2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
- L. 8 novembre 2000 n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 03.05.2001 n. 158 che definisce gli indirizzi strategici e generali.

CONSIDERATO che a livello regionale le leggi L.R. 34/2004 e L.R. 3/2008 identificano nel comune il responsabile dell'attivazione di misure socio-educative a favore dell'infanzia più fragile. La Regione Lombardia con al DGR 1772 del 24 maggio 2011 ha emesso le Linee Guida specifiche per l'affidamento familiare in esecuzione dell'art. 2 della suddetta L. 149.

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del Regolamento per l'affido familiare allegata al punto "A", parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, registrati su supporto informatico depositato agli atti del Comune ed oggetto di successiva trascrizione.

CON VOTI favorevoli unanimi resi da n° 9 (nove) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento per l'affido familiare allegata al punto "A", che viene allegato al presente deliberato per costituirne parte integrale e sostanziale.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi resi da n° 9 (nove) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,


Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa FABRIS EDI)



IL PRESIDENTE
(SGANZERLA ALICE)






COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

N. 27 /C.C. del 30 APR. 2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'affido familiare.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
IL SEGRETARIO COMUNALE
DRssa EDI FABRIS

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione si esprime il seguente parere ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

favorevole;

[] la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(VENTURINI NADIA)



REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE

1. Normativa di riferimento

L'affidamento familiare di minori residenti o di minori stranieri non accompagnati viene disciplinato dal seguente quadro normativo:

L. 4 maggio 1983 n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149.

L. 28 agosto 1997 n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

D.L. 18 agosto 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

L. 26 agosto 2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".

L. 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 03.05.2001 n. 158 che definisce gli indirizzi strategici e generali.

A livello regionale le leggi L.R. 34/2004 e L.R. 3/2008 identificano nel comune il responsabile dell'attivazione di misure socio-educative a favore dell'infanzia più fragile. La Regione Lombardia con al DGR 1772 del 24 maggio 2011 ha emesso le Linee Guida specifiche per l'affidamento familiare in esecuzione dell'art. 2 della suddetta L. 149.

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento nonché del profondo cambiamento del contesto sociale diventa necessario procedere al riordino della materia dell'affido familiare per il Comune di Toscolano Maderno nonché al suo rilancio anche in alternativa al ricorso alle comunità educative.

2. Finalità e obiettivi dell'affidamento familiare

La finalità dell'affidamento familiare è quella di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto previsto, in tema di diritti dei minori, dalla Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

In tutti i casi di affidamento è previsto il rientro del minore nella propria famiglia attraverso un percorso di recupero delle competenze da parte della famiglia di origine.

3. Destinatari

- Minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- Minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- Minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o dei altra famiglia in grado di prendersene cura.

4. I soggetti affidatari

Ai sensi della normativa possono essere soggetti affidatari: coppie con figli, coppie senza figli, persone singole.

5. Tipologie di affidamento familiare

L'intervento di affidamento familiare, secondo la normativa vigente può essere:

- Secondo lo status giuridico:

1. **Consensuale**, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche previste dalla legge 149/2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
 2. **Giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.
- Secondo le tipologie di collocazione
 1. **Eterofamiliare**: quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia d'origine;
 2. **Intrafamiliare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il IV° grado.
 - Secondo l'organizzazione temporale
 1. **Residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 2. **Diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna presso la famiglia di origine;
 3. **A tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari;
 4. **Di emergenza**: quando il minore viene collocato in via di urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre un progetto di intervento a lungo termine.

La legge prevede che l'affidamento familiare abbia un carattere temporaneo per cui prevede una durata di 24 mesi prorogabili in altri 24.

6. Il progetto di affido e i compiti del servizio sociale

Il servizio sociale competente ad effettuare l'indagine psico-sociale sul minore e sulla sua famiglia e a predisporre il progetto di affido è:

- Il servizio sociale comunale per gli affidi consensuali
- Il servizio tutela minori per gli affidi giudiziali.

. Ciascun progetto deve indicare specificatamente:

- Le motivazioni dell'intervento;
- I tempi, i modi e le condizioni dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- Il periodo presumibile dell'affido.

Il servizio sociale comunale ha il compito di::

- Promuovere e diffondere le iniziative di pubblicizzazione di sensibilizzazione finalizzate a favorire la cultura dell'accoglienza e dell'affido sul territorio;
- Erogare il contributo economico a sostegno dell'affidamento;
- Collaborare con il servizio tutela minori nelle situazioni di affido giudiziale;
- Compilare, per la parte di propria competenza, le rendicontazioni sociali richieste a livello regionale o zonale al fine di accedere a finanziamenti regionali e/o statali.

Il servizio tutela minori, deve:

- Provvedere al reperimento, alla conoscenza, alla selezione delle famiglie, coppie o persone singole che si rendono disponibili all'affido;
- Assicurare al minore nelle varie fasi dell'affido, la cura ed il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine del minore per attuare interventi di sostegno e di cura, al fine di favorire il rientro del minore presso la sua famiglia;
- Sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psico-sociali;
- Fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche);
- Attuare verifiche periodiche, come da progetto;

- Relazionare all'Autorità Giudiziaria sull'andamento dell'affido secondo le scadenze prestabilite;
- Fornire alla famiglia affidataria la certificazione attestante l'avvenuto collocamento del minore presso di loro.

7. Responsabilità famiglia affidataria

La famiglia affidataria si impegna a:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi, tenendo conto, ove possibile e ai sensi della L. 149/2001 art. 5, delle indicazioni dei genitori, garantendo le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico del minore;
- Favorire i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine secondo le indicazioni del servizio sociale;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia;
- Prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazione ai genitori e agli operatori psico-sociali coinvolti;
- Evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia di origine del minore in affido;
- Come previsto dalla legge, esercitare i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie;
- Assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido;
- Partecipare alle attività di verifica ed ai sostegni predisposti dal servizio sociale, secondo le modalità ed i tempi specificati dal progetto;
- Favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto.

8. Responsabilità dei genitori naturali

La famiglia d'origine sarà informata sulle finalità dell'affido, sul progetto relativo alla propria situazione familiare, sul percorso di aiuto definito per superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

La famiglia di origine si impegna a:

- Mantenere rapporti con gli operatori psico-sociali di riferimento;
- Rispettare modalità, luoghi e tempi degli incontri con il minore che verranno preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore sulla base delle indicazioni fornite dai servizi;
- Contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore;
- Favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
- Evitare qualsiasi richiesta di tipo economico alla famiglia affidataria.

In caso di affido consensuale gli impegni sopra citati verranno sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli predisposti dal Servizio Sociale. In caso di affido predisposto dall'Autorità Giudiziaria saranno gli operatori del servizio sociale a valutare l'opportunità di far sottoscrivere alla famiglia d'origine il modulo predisposto.

9. Assicurazione

I minori collocati in affido sono coperti da apposita polizza assicurativa regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dalla L.R. n.23/1999 e n. 3/2008.

10. Sostegno economico alle famiglie affidatarie

L'opera svolta dalla famiglia affidataria viene riconosciuta come servizio pubblico; a tal fine il Comune corrisponde alla famiglia affidataria, indipendentemente dalle condizioni economiche della stessa, un contributo economico mensile a rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato. Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale, ha fissato in € 300,00 mensili per minore l'entità del contributo per l'anno 2014. L'importo indicato sarà indicizzato ogni anno con riferimento al indice ISTAT del PSA. In caso di particolari esigenze è facoltà del Dirigente con proprio provvedimento motivato e corredato di apposita relazione sociale, derogare in via straordinaria e temporanea alle cifre sopra stabilite.

Per l'affidamento diurno o part-time il contributo sarà ridotto in proporzione al tempo e alla ripartizione delle spese a favore del minore concordate tra il servizio sociale, la famiglia di origine e la famiglia affidatari.



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE



N. 27/C.C. del 30-04-2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'affido familiare.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, 19-05-2015

 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Edi FABRIS)


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 in data 30-04-2015, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Edi FABRIS)

